



Foggia 02/07/2020

Al ministro dell'Istruzione
On. Lucia Azzolina
E, p.c.
- Al Presidente del Consiglio
Prof. Giuseppe Conte
- Al CTS presso la Protezione civile
Dr. Agostino Miozzo

LORO INDIRIZZI MAIL O PEC

Oggetto: Apertura scuole - Documento proposte DIRIGENTISCUOLA

On. Ministro

come annunciato lo staff di esperti della scrivente ha elaborato il documento sotto riportato, quale contributo che ci si augura sia Lei che i destinatari della presente, ognuno per le proprie competenze, terrà in debita considerazione.

Quale unica Associazione di soli dirigenti scolastici non possiamo esimerci dal rilevare ed evidenziare, ancora una volta, le preoccupazioni della categoria sulla quale non possono ricadere tutte le responsabilità e gli adempimenti connessi all'apertura delle istituzioni scolastiche a settembre.

Ricordiamo ancora una volta che il dirigente scolastico ancora non ha il dono dell'ubiquità. Non può dirigere contemporaneamente due scuole. **Ogni scuola deve avere un dirigente, comprese quelle sottodimensionate.**

Distinti saluti

Il Presidente Nazionale
(Attilio Rratta)





IL DOCUMENTO DI *DIRIGENTISCUOLA-DI.S.Conf.*PER LA RIAPERTURA DELLE SCUOLE A SETTEMBRE

1. Premessa

Per debito di onesta, e confermando un approccio propositivo – non si spara sulla Croce Rossa – , dobbiamo confessare che ci riesce arduo comprendere quali siano gli elementi qualificanti del nuovo Piano 2020-2021 per il rientro a scuola a settembre, salutato con soddisfazione dalle regioni e dalle associazioni sindacali, rispetto alla precedente bozza di tre giorni prima e sulla quale i medesimi soggetti avevano sparato a palle incatenate.

Non ci sembrano un "netto passo avanti" l'eliminazione esplicita del sabato come giorno di scuola e la riduzione delle ore di lezione, perché nati – e ora rimasti – come volontaria opzione dell'autonomia scolastica; né ci sembra tale il metro di distanziamento adesso calcolato da bocca a bocca, denominazione più prosaica delle auliche e un po' misteriose "rime buccali", come misteriosi erano stati i "congiunti" e gli "affetti stabili" (già autorizzati finanche al contatto fisico); né, infine, è particolarmente rivoluzionario lo strumento del cruscotto informatico predisposto dal Ministero dell'istruzione che permetterà agli enti locali di conoscere in tempo reale l'effettiva capienza delle aule scolastiche unita al numero degli alunni effettivi per classe, al fine di effettuare interventi di "edilizia leggera".

Quel che c'è in più sono un po' di soldi (un miliardo aggiuntivo non è poco) e la possibilità di reclutare, al bisogno, sino a cinquantamila docenti e personale amministrativo con contratti a tempo determinato. Che non vanno sottostimati, ma di certo non possono dirsi di per sé decisivi per garantire una realistica conciliazione delle istanze di sicurezza con una prestazione istituzionale di qualità e inclusiva.

Quel che occorre sono le ancora latitanti misure precise e concrete, ovvero fattibili, in un lasso temporale ristretto – dopo che di tempo se n'è sprecato non poco – e reso più critico dalla sua collocazione nel pieno della stagione estiva. Perché, allo stato degli atti, l'ordinato avvio del nuovo anno scolastico è una scommessa sulla buona sorte.

2. Quali contenitori?





Il punto critico di tutte le questioni è il distanziamento sociale con il conseguente divieto di assembramento, che ora si vorrebbe sostanzialmente assicurato dalle "rime buccali", ma non dandosi mostra di sottovalutare il loro possibile conflitto con la tuttora vigente normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nello specifico, il DM Lavori pubblici del 18.12.75 e la legge 23/1996 impongono un rapporto fra superficie dell'aula e numero degli allievi, prevedendo un limite di 1,80 mq netti per scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado e 1,96 mq per le superiori.

Così come le norme sulla sicurezza antincendio (Decreto Ministero dell'interno 26.8.92) prescrivono che il numero delle persone presenti nelle aule scolastiche deve essere calcolato in base a numero e dimensioni delle uscite, in modo da garantire l'evacuazione sicura dai locali in caso d'incendio (in locali con più di 25 persone ci deve essere almeno una porta con larghezza di 1,2 m apribile verso l'esodo).

Il dirigente scolastico, quindi, ha l'obbligo di verificare all'interno del proprio istituto, in base al numero di allievi e alla formazione delle classi, il rispetto dei sopracitati parametri in quanto è egli stesso responsabile di eventuali violazioni. E se, per causa di forza maggiore, tale rispetto non è possibile dovrà egli mettere a punto strategie e azioni tese a garantire livelli di sicurezza equivalenti in situazione d'emergenza, da formalizzare nel Documento di valutazione dei rischi: quali, ad esempio, l'incremento della frequenza delle prove di evacuazione dell'edificio e/o una collocazione più vicina alle vie d'esodo delle aule sovraffollate.

Il superamento dei limiti di allievi per aula deve essere oggetto di un'apposita dichiarazione del dirigente scolastico (DM Interno 26.8.92, art. 5.0), da conservare agli atti e della quale si assume piena ed esclusiva responsabilità.

E allora viene da chiedersi se tale allentamento delle misure di distanziamento sociale derivi da una consapevole presa d'atto di una improbabile recrudescenza del virus, cosa che allo stato attuale nessuno è in grado di garantire, o non piuttosto dal tentativo di scaricare ancora una volta la gestione organizzativa degli ambienti e degli spazi sull'ultimo anello della filiera formativa. Come potrà infatti il dirigente scolastico avventurarsi nel disporre il *layout* delle classi garantendo la distanza minima da bocca a bocca sapendo di disattendere precise norme di legge che prevedono limiti di distanziamento più ampi?

Da qui la proposta di una urgente disposizione derogatoria, sia pur temporaneamente legata all'evolversi dello stato epidemiologico, per consentire, senza aggravio di responsabilità civili e penali, di organizzare nuove ipotesi di distanziamento sociale nelle classi.





La suddetta questione se ne trascina poi un'altra: la necessità di reperire spazi e ambienti idonei per deflazionare la presenza degli studenti nelle classi.

Al di là della propaganda politica, che alberga anche nei piani alti dell'Amministrazione, per la quale con un tocco di bacchetta magica musei, teatri e palestre dovrebbero trasformarsi in luoghi di apprendimento interattivo, si dà per scontato che tutte le suddette strutture siano reperibili senza soverchie difficoltà e in tempi adeguati; soprattutto – e in disparte i problemi di trasporto – che siano a norma o lo possano essere con adeguati interventi, ovvero in seguito a "Patti educativi di comunità" che prevedano anche apposite convenzioni tra i vari attori istituzionali, con una loro compartecipazione economica per il riparto delle relative spese.

Come che sia, restano pur sempre alcuni vincoli normativi inderogabili, citati nello stesso documento del CTS, che rischiano di dilatare a dismisura i tempi di realizzazione delle suddette opere (leggasi quanto previsto in tema di finanziamenti di cui all'art. 231 del D.L. 34/2020, che necessitano comunque dell'intesa di cui all'art. 39, comma 4 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, Nuovo regolamento di contabilità, peraltro col rischio di mancato rimborso da parte dell'ente locale).

Ragion per cui, preso atto delle risorse ministeriali già stanziate, anche se non ancora accreditate, ai sensi degli artt. 231, 232, 233 e 235 del D.L. 34/2020, nonché del nuovo fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (un miliardo di euro, di cui il 40% per il 2020 ed il 60% per il 2021), urgono disposizione derogatorie, sia pur temporaneamente legate all'evolversi dello stato epidemiologico, per consentire l'avvio delle procedure di riattamento degli spazi interni ed esterni alle istituzioni scolastiche e la conseguente loro realizzazione in tempi compatibili con l'avvio delle lezioni del prossimo anno scolastico.

3. Adeguamento delle dotazioni tecnologiche e servizi di connettività

In previsione di una recrudescenza del virus che dovesse determinare a settembre una nuova sospensione delle attività didattiche, le stesse risorse di cui all'art. 231, comma 1 del D.L. 34/2020 possono essere utilizzate per l'implementazione delle dotazioni tecnologiche delle istituzioni scolastiche, servizi di connessione compresi.

Sono risorse di una certa entità (decine di migliaia di euro), che vanno utilizzate sia in funzione di ipotetiche situazioni emergenziali che per attrezzare a regime ambienti di apprendimento idonei a realizzare una didattica digitale che da un lato possa incrociare gli stili di





apprendimento degli allievi e dall'altro valorizzare i percorsi di didattica a distanza (DAD) sperimentati nel periodo del *lockdown*.

Le istituzioni scolastiche potranno pertanto individuare, in funzione delle proprie concrete esigenze, gli interventi da realizzare e gli eventuali relativi approvvigionamenti di beni, servizi e lavori, sulla scorta di quanto già avvenuto per il regolare svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

E' inoltre rimesso alla loro discrezionalità l'utilizzo di risorse proprie per un arricchimento dell'offerta formativa, ferma restando la necessità di mantenere una contabilità separata ai fini della rendicontazione. Ma vanno resi meno stringenti gli attuali vincoli che possono ostacolare di fatto il pieno utilizzo dei suddetti fondi e precludere la realizzazione degli acquisti di beni e servizi, compresa la connettività con banda ultra larga.

Dunque la proposta è duplice:

- a) accelerare, da parte del MIUR, presso tutte le amministrazioni competenti la rapida attuazione delle misure previste nell'ambito del Piano scuola già inserito nella strategia nazionale per la Banda ultra larga, in modo che sia assicurata comunque la realizzazione degli interventi programmati negli edifici scolastici per offrire connessione gratuita in fibra ottica a 1 Gbps;
- b) posticipare la scadenza del 30 settembre 2020, prevista per la realizzazione o completamento delle procedure di affidamento, al 31 dicembre 2020, stante il prefigurabile sovraccaricamento delle piattaforme di acquisto telematico CONSIP e MEPA, la carenza di personale amministrativo nel periodo estivo, il prevedibile cambio di titolarità di molti dirigenti scolastici, tra cui i nuovi vincitori di concorso, non ultimo i passaggi di consegne dei nuovi DSGA vincitori di concorso.

Al riguardo:

b1) per i servizi informatici e di connettività, per i quali vi è l'obbligo, anche per importi inferiori a 5.000,00 euro, di approvvigionarsi tramite il ricorso a convenzioni quadro stipulate con Consip, o in subordine tramite MePA, occorre consentire la possibilità, in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali alla continuità della gestione amministrativa, di procedere ai suddetti approvvigionamenti senza il ricorso agli strumenti telematici, tramite apposita determina motivata resa dal dirigente scolastico e rimuovendo l'obbligo di segnalazione all'ANAC e all'AgID;





b2) si deve evitare di imporre alle istituzioni scolastiche un'unica piattaforma ministeriale finalizzata all'erogazione di contenuti didattici a distanza, per un doppio motivo: perché non ci sarebbero i tempi tecnici per validarla, e anche perché si disperderebbero le esperienze virtuose di numerosissime scuole che con grande abnegazione e professionalità hanno già sperimentato nel periodo di *lockdown* significative esperienze di DAD.

4. Il personale: a partire dai dirigenti scolastici

E' fuor di dubbio che l'organizzazione della didattica con modalità plurime, su tempi più distesi e seguendo i criteri della massima flessibilità, richiede personale aggiuntivo e il più possibile qualificato. E, almeno per quanto attiene agli aspetti finanziari, le risorse ultimamente stanziate dovrebbero rendere agevole la soddisfazione di questa insopprimibile esigenza.

Al di la dell' iperbole sulle probabili assunzioni di 50.000 unità di docenti ed ATA, tutte da verificare allo stato dei fatti, è necessario:

- a) prevedere un piano straordinario di assunzione a tempo indeterminato e determinato in tempi utili per l'inizio dell'anno scolastico;
- b) evitare che un'opportunità di implementare la forza lavoro nelle scuole si esaurisca in una delle reiterate sanatorie occupazionali che hanno caratterizzato l'ultimo trentennio, cosa che invece vorrebbero tutti coloro che vedono nella scuola un ufficio di collocamento;
- c) rinforzare, e contestualmente garantire percorsi di riqualificazione, gli organici ATA e in particolare quello degli assistenti amministrativi, rivedendo la norma pattizia di cui all'art.59 del CCNL di comparto che consente a collaboratori scolastici del tutto privi di esperienza amministrativa di prestare servizio nel superiore e differente profilo all'interno delle segreteria scolastiche. Che, quantomeno, dovrebbero essere prima formati e poi selezionati per un lavoro di grande delicatezza e responsabilità;
- d) portare a compimento il concorso per DSGA in tempo utile per colmare i vuoti di organico entro il 1 settembre p.v. e accelerare l'indizione del concorso riservato e sempre per chi possiede il titolo di accesso, ovvero una delle lauree di vecchio ordinamento o laurea magistrale previste dallo stesso CCNL.





Ma, ancor prima e reiterando la richiesta indirizzata sia al premier Conte che alla ministra Azzolina, occorre dotare ogni scuola di un suo dirigente, oltre che di un suo DSGA: sia essa normodimensionata che sottodimensionata.

Perché è impensabile che la complessa architettura del prefigurato sistema di didattica in presenza e di didattica a distanza (o didattica integrata, che dir si voglia) possa ragionevolmente essere costruita e governata in istituzioni scolastiche acefale nella figura di vertice e del suo necessario collaboratore preposto alla servente struttura amministrativa,

Lo strumento immediato può ben essere un DPCM, cui dovrà seguire un ordinario intervento legislativo per rimuovere l'assurda norma introdotta dalla legge 183/2011 esclusivamente per non commendevoli motivi di un misero risparmio.

Le scuole sottodimensionate sono poco meno di quattrocento e abbisognano quindi di ottocento unità, da cui andrebbero defalcati i costi delle reggenze ai DSGA, già finanziati, e delle reggenze ai dirigenti scolastici, anch'essi già finanziati in parte dalla fiscalità generale e in parte – mirabile esempio di antropofagia! – da tutti i colleghi, attingendosi dalla già offensiva, data la sua inconsistenza, retribuzione di risultato.

E si potrà ricorrere alla graduatoria di merito dell'ultimo concorso a dirigente scolastico, che ha abbondante capienza.

Soddisfatta l'urgenza, a partire dall'anno scolastico 2021-2022 dovrà risultare condotta a razionalità la consistenza delle istituzioni scolastiche, bilanciando gli attuali numeri delle scuole sotto i 600 (o 400 nelle zone in deroga) e sui 1000 e oltre, sostituendosi lo Stato all'inerte indifferenza delle regioni tramite lo strumento normativo dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), concernenti "i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (Cost., art. 117, 2° comma, lett. m) in materia d'istruzione e formazione: rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato e, diversamente dalle norme generali sull'istruzione, non cedibili, non figurando la fattispecie nelle previsioni del terzo comma dell'articolo 116. Che ben possono includere il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche come imprescindibile elemento quali-quantitativo onde assicurare, anche per questo aspetto, la dimensione unitaria nazionale del sistema di istruzione e formazione, coniugando i principi di sussidiarietà e di differenziazione con quello coessenziale di





adeguatezza. E, trattandosi di competenza esclusiva dello Stato, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale può tranquillamente essere impiegato anche il solo strumento regolamentare.

5. L'implementazione della didattica a distanza

La regola deve essere certamente quella del ritorno fisico a scuola: una regola quasi tassativa non solo per la scuola dell'infanzia e per i soggetti affetti da disabilità, ma per l'intero primo ciclo dell'istruzione, in cui non è ragionevolmente possibile impedire contatti fisici, quindi assicurando che docenti, collaboratori scolastici e figure di supporto indossino visiere che li rendano conoscibili e guanti a norma, oltre all'adozione delle altre misure precauzionali.

Ciò doverosamente puntualizzato, non può condividersi il tentativo di derubricare la didattica a distanza come un'opzione formativa di scarso rilievo pedagogico, da realizzare solo "qualora l'andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale".

Il che segna un passo indietro rispetto alla precedente versione del Piano scuola, con il rischio del depauperamento di un bagaglio esperienziale maturato in questi mesi laddove, a prescindere da eventuali recrudescenze del virus, le forme di flessibilità derivanti dallo strumento dell'autonomia hanno reso possibile varie opzioni metodologiche che ben possono riproporsi, in un rapporto di complementarità e di reciproco rafforzamento DIP-DAD. Nello specifico, tutte le volte in cui sia possibile, potranno proporsi: una riconfigurazione del gruppo classe in più gruppi di apprendimento, un'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso, una frequenza scolastica in turni differenziati, anche variando l'applicazione delle soluzioni in relazione alle fasce di età degli alunni e degli studenti nei diversi gradi scolastici, un'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari, ove non già previsto dalle recenti innovazioni ordinamentali, una diversa articolazione settimanale del tempo scuola su delibera degli Organi collegiali competenti.

La proposta è quindi di favorire, soprattutto per le scuole secondarie di II grado, la fruizione di una didattica integrata, per la quale sono peraltro attese le preannunciate Linee guida. Che tenga conto delle potenzialità digitali della comunità scolastica emerse nel corso della sospensione delle attività in presenza nel 2020 nel riprogettare l'attività didattica, con particolare riguardo alle necessità specifiche degli alunni con disabilità, con Disturbi Specifici dell'Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali.





Se autonomia deve essere, che lo sia anche sul versante delle opzioni metodologiche in campo.

6. Un'obbligata sequenza contrattuale

In parte modellabile sulla disciplina del telelavoro, figurante negli artt. 139-144 del CCNL scuola 2006-2009, e con labili, indiretti e generici riverberi nel vigente CCNL 2016-2018, va subito promossa un'apposita sessione negoziale che regoli i profili giuslavoristici della didattica integrata per poterla pretendere contrattualmente esigibile: per quanto concerne il personale docente e, in funzione servente, il personale ATA.

Nella predetta sequenza andranno quindi precisati, quale minimo sindacale, i criteri relativi a:

- a) l'utilizzo, che interesserà l'intero personale (con più di una problematica per i collaboratori scolastici e figure affini), di strumentazioni tecnologiche di lavoro, sia in orario di servizio da rimodellare e/o riquantificare che diverso da quello di servizio e al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
- b) l'attuazione della normativa sulla sicurezza (e sugli infortuni sul lavoro, sulle malattie professionali, sulla tutela della salute in genere), oltre i luoghi di lavoro e dunque estesa alle modalità del suo svolgimento in remoto, con piattaforme affidabili, condivise dalla comunità scolastica, che diano garanzie in materia di *privacy* e con la previa stesura di protocolli sì da non rimettere le responsabilità in via esclusiva ai singoli docenti (e dirigenti scolastici);
- c) la determinazione dei contingenti di personale la cui presenza nei luoghi di lavoro sia indispensabile e l'individuazione di (eventuali?) fasce temporali di turnazione in entrata e in uscita per i docenti, che integra la pregressa previsione della flessibilità oraria per il personale ATA;
- d) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione delle innovazioni, con correlato diritto, e anche obbligo, alla formazione: ora non solo in relazione ai servizi amministrativi e a sostegno dell'attività didattica, ma anche e soprattutto alle nuove modalità a distanza con cui quest'ultima deve essere direttamente erogata;





e)le modifiche riguardanti le ferie, i permessi, i congedi et alia.

Diversamente, l'anno scolastico che si sta faticosamente avviando sarà contrassegnato da laceranti conflitti e da diffide a catena nei confronti dei dirigenti scolastici datori di lavoro, già sperimentate all'inizio della pandemia da Coronavirus.

7. Chiarire le distinte competenze e le correlate responsabilità

Dismettendo l'irritante enfatica retorica sulla salvifica autonomia scolastica (i cui profili sono codificati in disposizioni normative che devono presumersi ben conosciute), s'impone per l'Amministrazione il dovere di usare parole precise, che puntualizzino e delimitino gli obblighi e le responsabilità dei diversi soggetti istituzionali e delle eventuali labili figure popolanti la galassia del privato-sociale che si vorrebbe coinvolgere in una comune impresa educativa.

E' apprezzabile la parte del quadro indicativo delle competenze degli enti locali contenuto nell'Allegato tecnico al Piano scuola, mentre diverse riserve vanno indirizzate alle competenze esigite dalle istituzioni scolastiche, laddove prevedono interventi sul contenitore, e strumentazioni fisiche a corredo, della didattica integrata: l'uno e le altre che vanno invece messe, chiavi in mano, a disposizione del dirigente scolastico, il cui solo potere-dovere è di attivare l'autonomia funzionale dell'istituzione scolastica cui è preposto quale organo di vertice.

Funzionale, perché esclusivamente indirizzata – e dunque circoscritta – alla "progettazione e realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento" (art. 1, comma 2, D.P.R. 275/99).

Sicché è di questo – e solo di questo – che il dirigente scolastico deve giuridicamente rispondere!

8. Un imprescindibile Protocollo d'intesa





Se, giustamente, si vuole preponderante – o esclusiva per i primi segmenti del sistema scolastico e per i soggetti rientranti nell'omnicomprensiva categoria dei BES – la didattica in presenza, questa andrà erogata nell'esclusivo rispetto del preannunciato Protocollo d'intesa, corrispondendo al quale nessuna ultronea responsabilità potrà essere ascritta alle istituzioni scolastiche.

Il suddetto Protocollo va inteso come complesso di misure minime, una sorta di livelli essenziali delle prestazioni, che ben potranno essere integrati, arricchiti, rinforzati nei territori in cui sarà possibile realizzare – e nei tempi previsti – tutti quei complessi dispositivi, involgenti soggetti istituzionali e no, menzionati nel Piano scuola e nel richiamato documento del CTS.

Andrà perciò stilato con parole precise, vincolandosi al principio di realtà.

Sicché sarà bastevole garantire le seguenti imprescindibili condizioni di sicurezza:

- a) termo scanner all'ingresso dei plessi;
- b) gel/dispenser per le mani all'ingresso dei plessi e in ogni classe/bagno;
- c) eventuale uso di mascherine in classe, possibilmente di stoffa perché più comode ed ecologiche;
- d) igienizzazione degli ambienti con prodotti specifici ad opera dei collaboratori scolastici;
- e) aerazione dei locali e frequente apertura delle finestre.

Il resto è inutile disagio e perdita di tempo, in quanto si tratterebbe di pretendere misure inattuabili o insostenibili, non meno per le famiglie, insistendo sulle quali si tornerebbe sulla sola didattica a distanza.